

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2010

**che modifica la decisione 2008/456/CE recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo**

[notificata con il numero C(2010) 694]

**(I testi in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)**

(2010/69/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 547/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 547/2007/CE è applicata con decisione 2008/456/CE della Commissione<sup>(2)</sup>.
- (2) Secondo il principio della buona gestione finanziaria, è opportuno stabilire un massimale per il totale cumulativo dei prefinanziamenti da versare per i programmi annuali.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione della decisione n. 574/2007/CE e non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché la decisione n. 574/2007/CE si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dell'articolo 4 del suddetto protocollo, con lettera del 19 giugno 2007 la Danimarca ha notificato l'avvenuto recepimento di tale decisione nel suo diritto interno. Ai sensi del diritto internazionale la Danimarca è quindi vincolata dalla presente decisione.
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito

non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen<sup>(3)</sup>. Il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione.

- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen<sup>(4)</sup>. L'Irlanda non è pertanto vincolata dalla presente decisione, né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la decisione n. 574/2007/CE costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>(5)</sup>, che rientrano nei settori di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo<sup>(6)</sup>.
- (7) Per quanto riguarda la Svizzera, la decisione n. 574/2007/CE costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>(7)</sup>, che rientrano nei settori di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea

<sup>(1)</sup> GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.<sup>(2)</sup> GU L 167 del 27.6.2008, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.<sup>(4)</sup> GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.<sup>(5)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.<sup>(6)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.<sup>(7)</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(1)</sup>.

(8) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la decisione n. 574/2007/CE costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nei settori di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(2)</sup>.

(9) Occorre pertanto modificare la decisione 2008/456/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione 2008/456/CE è così modificata:

1) Il titolo dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Relazione intermedia e relazione finale sull'attuazione dei programmi annuali e domande di pagamento»;

2) all'articolo 24 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Ai sensi dell'articolo 41, paragrafi 3 e 4, dell'atto di base, il totale cumulativo dei prefinanziamenti versati a uno Stato membro non supera il 90 % dell'importo totale stanziato per tale Stato membro nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale.

Qualora uno Stato membro abbia impegnato a livello nazionale un importo inferiore all'importo totale stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, il totale cumulativo dei prefinanziamenti non supera il 90 % dell'importo impegnato a livello nazionale.»

#### Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2010.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.